

02/06/2017

Ma per i giudici di legittimità l'interpretazione restrittiva non può essere «esclusiva»

di Angelo Busani

La riforma del diritto societario ha grandemente ampliato, rispetto al diritto previgente, i casi in cui il socio può recedere da una Spa a fronte dell'adozione, da parte dell'assemblea dei soci, di determinate deliberazioni rispetto alle quali egli sia assente o dissenziente. E ciò al fine di consentire al socio non consenziente di smobilizzare la sua partecipazione al capitale sociale nel caso in cui radicalmente mutino le condizioni al cui ricorrere egli aveva deciso di effettuare il suo investimento azionario.

Non è però facile (come nel caso di deliberazioni che comportino “modifica ai diritti di partecipazione o di voto”) stabilire quando, concretamente, si verifichino le situazioni nelle quali la legge (usando espressione di carattere “generale”) consente il diritto di recesso.

Nella sentenza n. 13875, decidendo sul caso di una deliberazione che aveva ridotto dal 60 al 50 per cento il quorum deliberativo assembleare (rendendo così impossibile al socio di minoranza l'esercizio del potere di interdizione che prima gli spettava), la Cassazione compie un ragionamento più ampio, e cioè se l'interpretazione di queste norme debba comunque avvenire in base a un criterio restrittivo, al fine di tutelare la società dalla diminuzione del suo patrimonio che può conseguire all'esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci.

Ebbene, secondo la Cassazione, se il ragionamento restrittivo è senz'altro apprezzabile, esso non può rappresentare l'unico criterio-guida, in quanto le singole cause di recesso vanno analizzate con mente scevra dal tema che il recesso possa comportare un depauperamento del patrimonio sociale.

Infatti, non tiene più (come accadeva ante riforma del 2003), o almeno è vera solo in parte e non è risolutiva, l'affermazione secondo cui la disciplina del recesso andrebbe contenuta giacché essa comporta un depauperamento della società e, in definitiva, nuoce agli interessi dei creditori sociali: infatti, il verificarsi di un tale depauperamento costituisce una mera eventualità e non una sicura conseguenza del recesso.

La disciplina del recesso contempla infatti un procedimento di liquidazione del socio recedente nel quale la riduzione del capitale sociale è solo una possibile conseguenza del recesso, dovendo gli amministratori liquidare il socio recedente mediante l'offerta delle azioni in opzione agli altri soci o a terzi, oppure mediante l'acquisto come azioni proprie, con l'ulteriore previsione secondo cui solo in assenza di utili e riserve disponibili per l'acquisto delle azioni può procedersi alla riduzione del capitale o allo scioglimento della società, essendo in quest'ultimo caso la tutela

degli interessi dei creditori affidata al procedimento di liquidazione successivo all'esercizio del recesso.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved